



COMUNE DI ASIAGO
36012 - PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Il Risorgimento - Tel.0424600202 - Fax 0424463885

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO **COMUNALE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 10.04.2002

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – (Sede)

1. Il Consiglio comunale si riunisce nella sala all'uopo destinata nella sede comunale. Può riunirsi anche in altra sede purché, di norma, nell'ambito del territorio comunale.
2. L'esposizione della bandiera europea, nazionale, regionale, ha luogo nei casi e coi modi previsti dalla legge.
3. All'interno della sala consiliare deve essere esposto il gonfalone del Comune.

TITOLO II ORGANI DEL CONSIGLIO ED ORGANIZZAZIONE

- Art.2 – (Organi del Consiglio)

1. Sono organi del Consiglio comunale il Presidente del Consiglio comunale ed il Vicepresidente.
2. Sino alla nomina del Presidente del Consiglio comunale e del Vicepresidente, le loro funzioni sono svolte rispettivamente dal Sindaco e dal Vicesindaco.
3. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio comunale sono eletti dal Consiglio con la maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati.
4. L'iniziativa per l'avvio della procedura di nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale spetta alla conferenza dei Capigruppo che decide senza alcun obbligo e secondo valutazioni di opportunità e convenienza, con la maggioranza stabilita dal presente regolamento all'art. 8.

- Art. 3 – (Funzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio comunale è organo di garanzia del funzionamento del Consiglio comunale e dell'attività dei singoli consiglieri. Egli rappresenta il Consiglio, riceve le proposte compiute di deliberazione, provvede alla predisposizione dell'ordine del giorno del consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca, presiede e dirige i lavori del Consiglio; dichiara l'apertura, la sospensione e la chiusura delle sedute; concede ai consiglieri ed agli assessori, per quanto di loro competenza, la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le operazioni di votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e assicura il buon andamento dei lavori consiliari osservando e facendo osservare le norme della legge, dello statuto comunale e del presente regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio provvede all'insediamento delle Commissioni consiliari permanenti e ne coordina il funzionamento.

4. Restano salve le competenze e le prerogative del Presidente del Consiglio in quanto consigliere comunale.

**- Art. 4 –
(Vicepresidente del Consiglio)**

1. Il Vicepresidente del Consiglio esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

**- Art. 5 –
(Dimissioni e cessazioni del Presidente del Consiglio)**

1. Le dimissioni del Presidente del Consiglio comunale sono efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo comunale e da tale data sono irrevocabili.
2. In caso di cessazione del Presidente per qualsiasi causa, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vicepresidente del Consiglio comunale. Alla sua sostituzione provvede, nella prima seduta utile successiva alla cessazione, il Consiglio su proposta del Sindaco.

**- Art. 6 –
(Ufficio di Presidenza e sue competenze)**

1. L'Ufficio di presidenza è costituito dal Presidente del Consiglio e dal Vicepresidente del Consiglio nonché da un consigliere nominato dal Presidente del Consiglio.
2. Sino alla nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale, l'Ufficio di Presidenza è costituito dal Sindaco, dal Vicesindaco e da un consigliere comunale nominato dal Sindaco.
3. L'Ufficio di presidenza è presieduto dal Presidente del Consiglio comunale ed esercita le seguenti competenze:
 - a) organizza l'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari mediante consultazione dei capigruppo e dei presidenti delle Commissioni
 - b) cura l'attività di informazione, di studio e l'organizzazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni del Consiglio e delle Commissioni
 - c) propone al Consiglio le modifiche del regolamento del Consiglio, esamina e valuta le proposte di modifica del regolamento stesso, prima del loro invio alla Commissione consiliare competente
 - d) si pronuncia su questioni di interpretazione del regolamento del Consiglio comunale e su ogni questione di natura procedurale dallo stesso non regolamentata
 - e) presiede il Consiglio Comunale.
4. Le riunioni dell'ufficio di presidenza sono disposte dal Presidente del Consiglio comunale secondo necessità e senza alcuna formalità. Esse non sono pubbliche.
5. L'Ufficio di Presidenza, per quanto attiene al rimborso spese ed all'indennità di presenza ed ad ogni altro effetto di legge, è equiparata alle Commissioni consiliari permanenti.

- Art. 7 –
(Gruppi consiliari)

1. Entro cinque giorni dalla convalida degli eletti ciascun consigliere comunica al Presidente del Consiglio a quale gruppo intende appartenere. In difetto di comunicazione scritta si intende che il consigliere appartenga al gruppo corrispondente alla lista nella quale fu eletto.
2. La costituzione di un nuovo gruppo è possibile solo se vi aderiscono almeno tre consiglieri.
3. I Consiglieri che nel corso del mandato comunicano al Presidente del Consiglio di non voler più appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale erano stati eletti, senza aderire entro il medesimo termine ad altro gruppo, sono iscritti nel gruppo misto.
4. Il Gruppo misto costituisce gruppo ad ogni effetto di legge o regolamento.
5. Il supporto tecnico-giuridico ai gruppi consiliari è dato esclusivamente tramite il Segretario Generale del Comune.

- Art. 8 –
(Capigruppo consiliari)

1. E' considerato capogruppo ad ogni effetto di legge o di regolamento, il Consigliere anziano
2. per cifra individuale appartenente a quel gruppo, a meno che il gruppo stesso non provveda a nominarlo altrimenti.
3. Nel Gruppo misto, in difetto di accordo, la funzione di capogruppo è assunto a turno, con periodicità semestrale, dai componenti del gruppo stesso, a partire dal Consigliere più anziano per età.
4. Ai capigruppo sono trasmesse le copie delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio una volta divenute esecutive.

- Art. 9 –
(Conferenze dei capigruppo)

1. La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale e ad essa partecipa comunque il Sindaco o un suo delegato.
2. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio comunale senza particolari formalità ogniqualvolta si renda necessario e di norma prima di ogni sessione del Consiglio comunale per decidere sull'andamento della sessione e sul contingentamento dei tempi degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche e vi possono partecipare, esclusivamente, i capigruppo, il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco o suo delegato. Le sedute della Conferenza dei capigruppo sono valide con la presenza di un numero di capigruppo tale da rappresentare la maggioranza semplice dei consiglieri comunali assegnati.
3. Ogni qualvolta sia richiesta una votazione nell'ambito della Conferenza, il voto di ogni capogruppo ha un peso proporzionale al numero dei consiglieri comunali appartenenti al gruppo che rappresenta.

4. In caso di assenza o impedimento, il capigruppo può farsi delegare da un altro consigliere del suo gruppo.
5. La Conferenza dei capigruppo, per quanto attiene al rimborso spese ed all'indennità di presenza ed ad ogni altro effetto di legge, è equiparata alle Commissioni consiliari permanenti.

**- Art. 10 –
(Commissioni consiliari permanenti)**

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - a) Commissione bilancio, patrimonio, ordinamento ed organizzazione
 - b) Commissione attività socio-culturali e sportive e attività produttive
 - c) Commissione tecnica e della pianificazione territoriale.
2. Ciascuna Commissione disporrà di un Segretario ai fini della convocazione delle sedute e della loro verbalizzazione.

**- Art. 11 –
(Composizione delle Commissioni consiliari permanenti)**

1. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco nonché gli Assessori e i Capigruppo consiliari possono sempre partecipare alle sedute di tutte le Commissioni.
2. La designazione dei commissari da parte dei capigruppo avviene all'inizio di ogni mandato amministrativo entro 15 giorni dalla convalida degli eletti. Il Conseguente provvedimento del Presidente del Consiglio comunale, istituito delle Commissioni, è adottato entro 10 giorni dall'ultima designazione pervenuta che realizza almeno il 75% dei componenti previsti con arrotondamento all'intero inferiore.
3. La procedura di cui al comma 2 si applica alle sostituzioni dovute a dimissioni o ad altre cause. La medesima procedura si applica altresì all'entrata in vigore del presente regolamento. In ogni caso la surroga dei commissari delle commissioni consiliari deve avvenire entro 15 giorni dalla data di cessazione del consigliere, per qualsivoglia causa.
4. Le dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione, sono da questi comunicate al Presidente del Consiglio comunale e divengono irrevocabili con la nomina del successore.
5. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è stabilito in 6 (sei) consiglieri di cui 4 (quattro) di maggioranza e 2 (due) di minoranza.
6. Alle Commissioni possono partecipare anche i Capigruppo Consiliare con diritto di parola.

**- Art. 12 –
(Competenze delle Commissioni)**

1. Le Commissioni rappresentano il luogo ove i consiglieri esercitano l'attività di verifica della coerenza degli atti proposti, con gli indirizzi del Consiglio comunale.
2. Le Commissioni hanno competenza consultiva sulle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale per le materie stabilite dal presente regolamento e su quelle che il Sindaco riterrà. Esse possono formulare pareri ove lo riterranno.

3. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, possono verificare lo stato di attuazione dei Programmi del Comune e, se lo ritengono, ne riferiscono al Consiglio tramite il proprio Presidente.

**- Art. 13 –
(Funzionamento delle Commissioni)**

1. Ciascuna Commissione elegge, all'atto del suo insediamento, e fra i propri componenti, un Presidente e un Vicepresidente.
2. Le Commissioni sono convocate dal Presidente della Commissione che invia l'avviso con l'ordine del Giorno della seduta, a ciascun commissario, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, agli assessori interessati e ai Capigruppo consiliari. L'avviso può essere trasmesso anche con mezzi telematici qualora deciso dalla commissione. L'Avviso è altresì esposto nell'atrio del Comune.
3. Per ragioni d'urgenza la convocazione può essere disposta anche telefonicamente o per telegramma.
4. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno 3 dei loro componenti.
5. Delle sedute sono redatti verbali sommari che, sottoscritti dal Presidente e dal segretario della commissione restano a disposizione dei commissari presso la Segreteria della Commissione.
6. Qualora per mancanza del numero legale la seduta fosse dichiarata non valida, i consiglieri presenti hanno comunque diritto a percepire il gettone di presenza e il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

**- Art. 14 –
(Votazioni nelle Commissioni)**

1. Ogni qualvolta sia richiesta una votazione in commissione ogni Gruppo esprime il voto per il tramite del proprio capogruppo di commissione che vale in proporzione al numero dei componenti del gruppo di appartenenza.

**- Art. 15 –
(Commissioni consiliari speciali)**

1. Il Consiglio può nominare, a maggioranza assoluta, una commissione speciale di consiglieri che rappresenti proporzionalmente la consistenza dei gruppi consiliari, per svolgere indagini nell'ambito degli uffici e dei servizi del Comune, per accertare fatti e circostanze giuridicamente rilevanti in ordine a comportamenti gestionali di amministratori e/o dipendenti del Comune.
2. La Commissione produrrà una relazione che formerà oggetto di apposito argomento da esaminare ed approvare in Consiglio Comunale. Le parti dissenzienti dalla relazione di maggioranza possono redigere relazioni di minoranza che saranno trasmesse anch'esse al Consiglio.
3. Se dalle risultanze emergono comportamenti rilevanti sotto il profilo delle responsabilità civile, contabile e penale, la commissione trasmette copia della relazione all'autorità giurisdizionale competente.

**- Art. 16 –
(Commissioni Istituzionali)**

1. Il Consiglio Comunale può nominare, a maggioranza assoluta, le Commissioni Istituzionali indicate dallo Statuto con finalità di indirizzo proposta e impulso nei confronti della giunta.
2. Le Commissioni Istituzionali sono regolate dalle norme stabilite per le Commissioni permanenti. Esse elaborano analisi e atti di indirizzo che sono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale perché siano inseriti all'ordine del giorno del Consiglio per la loro discussione.

**- Art. 17 –
(Gettoni di presenza ed indennità di funzione ai consiglieri)**

1. Ai Consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale e ad ogni seduta delle Commissioni permanenti e delle Commissioni consiliari speciali e delle Commissioni Istituzionali se attivate.
2. Il gettone di presenza spetta anche per le riunioni della Conferenza dei capigruppo.
3. I gettoni di cui ai commi precedenti sono cumulabili fra loro nell'ambito della medesima giornata.
4. I gettoni di presenza non sono dovuti agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione.
5. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere comunale può superare 1/3 dell'indennità assegnata al Sindaco.

**TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

**- Art. 18 –
(Prima seduta del Consiglio comunale)**

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata nei termini di legge ed è disciplinata dalla legge e dallo Statuto comunale. Essa è presieduta dal Sindaco neo-eletto.

**- Art. 19 –
(Sedute pubbliche)**

1. Il Pubblico può assistere alle sedute nello spazio ad esso riservato con modalità tali da non recare disturbo all'ordinato svolgimento della seduta. Deve rimanere in silenzio ed astenersi dal manifestare in qualunque modo, anche tramite manifesti, striscioni o simili, approvazione o disapprovazione nell'ambito della sala Consigliare e/o della Casa municipale.
2. Chiunque arrechi disturbo, dopo gli opportuni avvertimenti, è allontanato dall'aula e non vi è riammesso per tutta la durata della seduta.
3. Qualora non sia possibile individuare i disturbatori può essere disposto lo sgombero immediato della pubblica aula. Gli ordini di allontanamento e di sgombero competono al

Presidente del Consiglio che ha facoltà, quando occorre, di avvalersi dell'opera degli uscieri e della forza pubblica.

4. Per motivi di ordine pubblico il Presidente del Consiglio comunale può sciogliere la seduta, nel qual caso il Consiglio si intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo e per la continuazione della seduta, salva diversa determinazione.

**- Art. 20 –
(Sedute segrete)**

1. Le sedute sono pubbliche quando non si tratti di questioni concernenti persone o il Consiglio non deliberi a maggioranza dei presenti ed espressamente anche durante una seduta pubblica, di passare a seduta segreta su domanda succintamente motivata di un consigliere comunale.
2. Le sedute sono altresì segrete quando la segretezza è richiesta dalla legge e dallo Statuto.
3. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto d'ufficio.
4. Alle sedute segrete partecipano esclusivamente il Sindaco, i consiglieri, il Segretario Generale ed eventuali altri soggetti che il Consiglio intende ammettere.
5. Gli atti deliberativi conseguenti le sedute segrete debbono essere repertoriati in repertorio segreto e debbono recare la scritta: "Delibera assunta in seduta segreta".

**- Art. 21 –
(Intervento di terzi)**

1. Per decisione della Conferenza dei Capigruppo o del Sindaco possono essere ammessi a illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno, consulenti, esperti e rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni, enti, associazioni, società.
2. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti può richiedere al Presidente del Consiglio anche seduta stante, che il Collegio prenda la parola su singoli argomenti per dare comunicazioni o per fornire spiegazioni inerenti l'attività del collegio.

**- Art. 22 –
(Intervento alle sedute)**

1. I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale o al Segretario generale, anche per il tramite di uno dei colleghi intervenuti. In tal caso l'assenza si considera giustificata.

**- Art. 23 –
(Decisione del Presidente del Consiglio)**

1. Contro ogni decisione del Presidente del Consiglio comunale ciascun consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio il quale decide a maggioranza dei presenti, seduta stante senza discussione.
2. Non potrà comunque essere riproposto appello al Consiglio su una questione per la quale il Consiglio, anche in precedenza abbia comunque già espresso il proprio avviso.

- Art. 24 –
(Verifica del numero legale)

1. Le sedute consiliari di prima e di seconda convocazione sono valide con la presenza del numero minimo di consiglieri stabilito dallo Statuto comunale.
2. La seduta di secondo convocazione può tenersi successivamente, anche nella giornata immediatamente successiva a quella in cui la seduta di prima convocazione sia stata dichiarata deserta, ove ciò risulti nell'avviso di convocazione. In tali casi non vi sarà bisogno di rinnovare l'avviso ai consiglieri.
3. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente del Consiglio comunale fa procedere, da parte del Segretario generale, all'appello nominale.
4. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio comunale dispone che si proceda a successivi appelli nominali a congrui intervalli di tempo. L'apertura della seduta non potrà però essere protratta di oltre un ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui sopra senza che vi sia il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta del Consiglio comunale e il Segretario generale ne dà atto a verbale. La seduta viene quindi rinviata alla data eventualmente stabilita nell'avviso di convocazione.
6. Qualora viceversa, fosse raggiunto il numero legale nei termini sopra stabiliti, il Presidente del Consiglio comunale dichiara aperta la seduta e procede alla nomina di due scrutatori che lo assistono durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.
7. I Consiglieri che si assentano dall'aula, definitivamente o perché non intendono partecipare ad una votazione, devono comunicarlo al Segretario Generale perché ne prenda nota.

- Art. 25 –
(Dimissioni, cessazioni e decadenza dei consiglieri)

1. Le dimissioni e le cessazioni nonché i casi di decadenza dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge e dallo statuto.

TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

- Art. 26 –
(Programmi di lavoro)

1. Il Consiglio articola normalmente la propria attività in sessione di una o più sedute consiliari programmate, in relazione agli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno.
2. I progetti di Bilancio, di rendiconto, di piani e di programmi deliberati dalla Giunta comunale sono trasmessi al Presidente della competente Commissione comunale subito dopo la loro adozione.
3. Le interrogazioni, le interpellanze, le domande di attualità sono sempre presentate e discusse solo una volta esauriti gli argomenti dell'Ordine del Giorno del Consiglio che richiedano un atto deliberativo del Consiglio.

**- Art. 27 –
(Sessioni)**

1. Le sessioni del Consiglio si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione e votazione la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale nonché il conto consuntivo del Comune.
3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria.
4. Le sessioni si articolano in sedute. Nel caso di sospensione della seduta, la prosecuzione, nello stesso giorno o in altro diverso da quello di convocazione, non sarà considerata nuova seduta.

**- Art. 28 –
(Calendario dei lavori e ordine del giorno)**

1. Al fine di programmare lo svolgimento dei lavori il Presidente del Consiglio comunale, sentito l'ufficio di presidenza, predispone l'elenco delle proposte di deliberazione, nonché di altri oggetti che ai sensi di legge o dello statuto debbono essere trattati dal consiglio. Predispone quindi l'ordine del Giorno del Consiglio comunale stabilendo l'ordine di trattazione in relazione ad ogni Conferenza dei capigruppo. Predispone quindi l'elenco delle interrogazioni, delle interpellanze, delle domande di attualità cui sarà data risposta, in quella seduta, dall'organo del governo al termine dell'esame degli argomenti a carattere deliberativo.
2. In caso d'urgenza il Consiglio può esser convocato ovvero possono inserirsi i nuovi argomenti all'ordine del giorno senza alcuna formalità qualora vi siano termini di legge da rispettare ovvero la cui iniziativa sia riservata alla Giunta comunale. In ogni caso alle interrogazioni, interpellanze, domande di attualità si darà risposta sempre dopo l'esaurimento delle proposte di deliberazione.

**- Art. 29 –
(Contingentamento dei tempi di intervento sui singoli argomenti)**

1. I tempi di presentazione e di discussione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio comunale possono essere contingentati.
2. I tempi di presentazione e di discussione relativi al bilancio annuale e pluriennale, al conto consuntivo e all'esame dei documenti e delle relazioni ad esso allegate, nonché dei piani, dei programmi e delle proposte di iniziativa consiliare, sono sempre contingentati.
3. La proposta di contingentamento degli argomenti non consentano il rispetto dei tempi assegnati dal presente regolamento ai singoli gruppi, i tempi assegnati a quest'ultimi saranno proporzionalmente ridotti ovvero aumentati, prevalendo comunque i limiti temporali assegnati ai singoli argomenti su quelli assegnati ai singoli gruppi.

- Art. 30 –
(Convocazione del Consiglio comunale)

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca il Consiglio in prima e seconda convocazione, fissando i luoghi, i giorni e gli orari della seduta o di più sedute qualora i lavori del Consiglio comunale siano programmati per più giorni.
2. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Tuttavia in casi d'urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima.
3. Per i Consiglieri che ne facciano richiesta scritta, si possono utilizzare altre forme di comunicazione dell'avviso di convocazione con il relativo elenco, mediante utilizzo di sistemi telematici. In tal caso il ricevimento è a totale rischio del consigliere e costituiranno prova di avvenuto invio le risultanze rinvenibili presso gli strumenti del comune.
4. I Giorni previsti dalla legge per la consegna degli avvisi di convocazione si computano come da codice civile.
5. Qualora un consigliere abbia il proprio domicilio fuori dal Comune di Asiago, deve segnalare al Segretario generale entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o del cambio di domicilio, un indirizzo entro il territorio comunale presso il quale devono essergli recapitati gli avvisi di convocazione.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
7. In caso di vacanza o di dimissioni del Presidente del Consiglio, il Vice Presidente convoca il Consiglio comunale entro dieci giorni dalla vacanza o dalla data di presentazione delle dimissioni medesime, per la sostituzione.
8. Le sedute di seconda convocazione sono valide con la presenza di un numero di consiglieri come stabilito dallo Statuto Comunale.

- Art. 31 –
(Deposito delle proposte e degli emendamenti)

1. Le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale sono depositati presso il Segretario Generale almeno 24 ore prima dell'apertura della seduta, corredati dai pareri prescritti dalla legge e dallo Statuto.
2. Salvo i termini stabiliti per gli emendamenti al Bilancio, gli emendamenti alle proposte di deliberazione consiliari attinenti gli altri argomenti sono depositati in forma scritta su supporto cartaceo, presso il Segretario generale almeno 12 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta, e comunque entro le ore 12 del giorno della seduta medesima. Scaduti tali termini, l'emendamento è dichiarato irricevibile dal Segretario generale.
3. Qualora la convocazione si avvenuta d'urgenza, le proposte di delibera debbono essere depositate almeno 12 ore prima dell'apertura della seduta e gli emendamenti almeno 6 ore prima dell'apertura della seduta stessa e comunque entro le ore 12 del giorno in cui si terrà

la seduta. Scaduti tali termini, l'emendamento è dichiarato irricevibile dal Segretario generale.

TITOLO V

ISTRUTTORIA, DISCUSSIONE, VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

- Art. 32 – **(Esame delle Commissioni permanenti)**

1. Salvo i casi d'urgenza, le proposte di deliberazione consiliare relative al Bilancio preventivo e consuntivo, all'approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche, all'approvazione del PRG e delle sue varianti, all'approvazione di Regolamenti e loro variazioni, sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per materia per il loro esame.
2. Il Presidente della Commissione è tenuto a convocarla entro 10 giorni dalla data di ricevimento degli atti.

- Art. 33 – **(Esame ed espressione dei pareri)**

1. Le Commissioni, valutate le proposte di delibere consiliari, possono esprimere il proprio parere.
2. Il parere può essere reso sia in forma scritta, sia in forma orale durante la seduta consiliare da parte del Presidente della Commissione.
3. Il Consiglio Comunale sarà convocato per discutere degli argomenti interessanti le Commissioni consiliari, solo dopo che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla trasmissione della proposta alle Commissioni competenti. Laddove nel termine assegnato di 15 giorni le Commissioni non pervengano ad un parere per qualsivoglia ragione, ivi compreso la mancanza di numero legale delle loro sedute, il Consiglio comunale prescinde dal loro parere.

- Art. 34 – **(Svolgimento della seduta consiliare)**

1. Subito dopo l'appello e constatato il numero legale, il Presidente del Consiglio darà le comunicazioni che riterrà utili; metterà quindi ai voti l'approvazione dei Verbali delle sedute precedenti con le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dai consiglieri in relazione ad espressioni ai medesimi attribuite ed eventualmente riportate a verbale; darà la parola al Sindaco per sue eventuali comunicazioni e introdurrà quindi l'esame per le conseguenti decisioni del Consiglio, nell'ordine: delle proposte di deliberazione, delle mozioni, degli ordini del giorno con le priorità indicate nell'avviso di convocazione. Per gli argomenti per i quali sia richiesto il parere delle Commissioni, accerta che il medesimo sia stato depositato ovvero invita i Presidenti delle Commissioni ad esporlo verbalmente assegnando loro un termine massimo di 5 minuti primi; ovvero attesta le condizioni che consentono di prescindere dal medesimo.
2. Concluso l'esame e assunte le conseguenti deliberazioni sui punti posti all'ordine del Giorno, il Presidente del Consiglio dispone perché sia data la risposta alle domande di attualità, alle interrogazioni e alle interpellanze secondo l'ordine di presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute, contenendo nel termine massimo di 30 minuti la durata di tale

fase. A tal fine, alla lettera di convocazione viene allegato un elenco, secondo l'ordine temporale di presentazione, delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute; tale elenco è distinto dall'ordine del giorno e non ne costituisce parte integrante ai fini delle decisioni consiliari. Data la natura delle interrogazioni, delle interpellanze e delle domande di attualità, la risposta alle medesime può avvenire anche senza la presenza del numero legale dell'assemblea.

3. Il Presidente del Consiglio e il Sindaco possono sempre proporre al Consiglio che l'ordine dei punti all'Ordine del Giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei consiglieri presenti non si oppone, si ritiene accettata.
4. Il Presidente del Consiglio può sospendere e rinviare a sedute successive la parte dedicata alle domande di attualità, alle interrogazioni e alle interpellanze, nelle sedute dedicate all'esame del Bilancio preventivo, del Conto Consuntivo e in quelle dedicate all'approvazione e modifica di Strumenti Urbanistici Generali, di Regolamenti e dello Statuto.

**- Art. 35 –
(Presentazione delle proposte)**

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta o dei Consiglieri sono illustrate rispettivamente dal Sindaco o dall'assessore competente o dal proponente entro un tempo massimo di 10 (dieci) minuti primi, e sono date per lette nel testo depositato. Limitatamente alla presentazione del Bilancio, del Consuntivo, degli Strumenti Urbanistici e loro varianti nonché dei Regolamenti, i tempi di illustrazione dei provvedimenti sono stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo.
2. Su ogni altro oggetto iscritto all'ordine del giorno, il Sindaco o l'assessore competente, può sempre manifestare il parere della Giunta sulla questione.
3. Il testo in discussione è quello presentato dalla Giunta o dal proponente. Tale testo deve essere depositato presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio prima della convocazione corredato di tutti gli atti e i pareri necessari per legge o statuto.

**- Art. 36 –
(Modalità degli interventi)**

1. Il Consigliere parla dal proprio banco rivolgendosi all'intero Consiglio anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri consiglieri o di ribattere a riferimenti personali, attenendosi all'oggetto della trattazione.
2. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l'oratore al quale il Presidente del Consiglio ha dato la parola.
3. Quando il Presidente del Consiglio abbia richiamato per due volte un consigliere sul medesimo oggetto e questi non tenga conto del richiamo, il Presidente gli interdice la parola. Nei casi più gravi il Presidente del Consiglio può far espellere il consigliere sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione.

- Art. 37 –

(Interventi del Presidente del Consiglio e dei relatori)

1. Il Presidente del Consiglio può sempre parlare, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, per muovere qualche osservazione o per fornire chiarimenti o per dare la parola ai consiglieri, al Sindaco e agli assessori interessati a fornire chiarimenti.
2. Il presentatore della proposta ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetta o meno gli ordini del giorno o gli emendamenti presentati sull'argomento in discussione previamente depositati presso l'Ufficio del Segretario generale. La replica deve avvenire alla conclusione della discussione e deve essere contenuta nel termine massimo di 5 minuti salvo i casi in cui il Consiglio comunale, con voto a maggioranza semplice, ritenga opportuno assegnare un termine più lungo.

- Art. 38 –

(Durata degli interventi)

1. Quando non sia diversamente stabilito in seguito al contingentamento dei tempi di discussione dei singoli argomenti, ogni Consigliere comunale ha a disposizione per ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno, 5 (cinque) minuti primi di intervento.
2. Ciascun consigliere comunale può intervenire, nell'ambito del tempo di cui al comma precedente, non più di due volte nella discussione per ogni argomento posto all'ordine del giorno, chiedendo la parola al Presidente del Consiglio che la concede seguendo l'ordine cronologico delle richieste.
3. Il Capogruppo può intervenire, solo per dichiarazione di voto, per un tempo di ulteriori 5 (cinque) minuti primi.

- Art. 39 –

(Mozione d'ordine)

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine per richiamare il Consiglio al rispetto di una norma procedurale relativa all'ordine e ai tempi della discussione ovvero della presentazione degli argomenti e delle repliche, nonché alle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. Il Presidente del Consiglio decide seduta stante sull'ammissibilità della mozione d'ordine e in caso affermativo, la pone immediatamente ai voti.

- Art. 40 –

(Sospensione della seduta)

1. Il Sindaco può proporre che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente e sulla proposta decide il Consiglio a maggioranza dei presenti.

- Art. 41 –

(Emendamenti)

1. Fermi restando i tempi contingentati per argomento/gruppo consiliare, durante la discussione ciascun consigliere può presentare, esclusivamente per iscritto sottoscrivendoli e depositandoli sul banco del Presidente del Consiglio, emendamenti alle proposte di deliberazione qualora

essi, non comportando un aumento di spesa o una diminuzione delle entrate, né una modifica della proposta di delibera, siano preordinati a rettifiche formali nel testo, e il Segretario generale esprima sugli stessi, formale parere favorevole in ordine alla legittimità di cui si darà atto a verbale.

2. Gli emendamenti letti dal Presidente sono posti in votazione al termine della discussione, separatamente, e prima della votazione del punto all'ordine del giorno.

**- Art. 42 –
(Chiusura della discussione)**

1. Quando sia esaurita la serie degli interventi dei consiglieri che hanno chiesto di parlare o comunque quando sia esaurito il tempo previsto assegnato a ciascun gruppo e/o, in caso di contingentamento, a ciascun argomento all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione dopo la replica del proponente che deve esaurirsi in non più di 5 minuti salvo i casi deliberati dal Consiglio comunale.

**- Art. 43 –
(Mancanza del numero legale)**

1. Qualora il numero dei presenti ad una votazione sia inferiore a quello necessario a rendere valida la votazione stessa, il Presidente del Consiglio comunale, dopo non oltre 30 minuti di sospensione della seduta, verifica se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo la seduta; in caso contrario la dichiara sciolta.

**- Art. 44 –
(Dichiarazioni di voto)**

1. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti dal Capogruppo o da un consigliere delegato dal gruppo.
2. I tempi per le dichiarazioni di voto di ogni singolo gruppo debbono essere compresi nell'ambito dei tempi assegnati dal presente regolamento, ad ogni singolo gruppo ovvero ad ogni singolo argomento.

**- Art. 45 –
(Sistemi di votazione)**

1. Ogni proposta di deliberazione iscritta all'o.d.g. richiede una distinta votazione.
2. La votazione può essere palese o segreta,
3. Le votazioni palese o segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti. E' sempre consentita l'utilizzazione di apparecchiature elettroniche qualora l'Ente adotti tale sistema di rilevazione.
4. Quando sia iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di svolgere interventi fino alla proclamazione dei risultati: sono consentiti solo richiami alle disposizioni di Statuto e di regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

**- Art. 46 –
(Votazioni palesi)**

1. La votazione è palese quando si svolga in modo tale che il voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i consiglieri presenti.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
3. Quando non sia diversamente stabilito dal Presidente del Consiglio le votazioni avvengono per alzata di mano.
4. Nelle votazioni per alzata di mano i consiglieri esprimono il loro voto in tre momenti: favorevoli, contrari, astenuti.
5. Nella votazione per appello nominale, il Presidente del Consiglio fa eseguire l'appello dei consiglieri: questi rispondono "sì" oppure "no" oppure "mi astengo".
6. Qualora una votazione palese sia dubbia nel suo risultato, il Presidente del Consiglio comunale la fa ripetere con la partecipazione dei soli consiglieri presenti alla prima votazione.
7. Nelle votazioni palesi i consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.

**- Art. 47 –
(Votazioni segrete ed elezioni e designazioni di persone)**

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone, eccettuate le ipotesi previste dalla legge.
3. Le votazioni segrete avvengono per schede che possono essere predisposte sulla base delle candidature presentate. Il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nominativo di coloro in favore dei quali si intende votare o ponendo un segno a fianco del nominativo votato.
4. Le schede debitamente piegate vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori che sottoscrivono la scheda di riepilogo dei voti attribuiti ai candidati e la consegnano al Presidente del Consiglio comunale.
5. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario generale e sono conservate in archivio, le altre vengono distrutte seduta stante dal Segretario Generale.
6. Le schede nulle o bianche sono considerate valide ai fini del numero dei votanti.

**- Art. 48 –
(Ordine delle votazioni)**

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:

- gli emendamenti ricevuti nei termini, con precedenza per quelli soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi
 - la proposta principale
2. In ogni caso vengono messe per prime in votazione le proposte in genere della Giunta.
 3. E' facoltà del Presidente del Consiglio comunale derogare all'ordine di votazione qualora ciò si riveli utile, a suo insindacabile giudizio, per la chiarezza della votazione.
 4. Prima di porli in votazione, il Presidente del Consiglio dichiara irricevibili gli emendamenti redatti in termini oltraggiosi o sconvenienti ancorché pervenuti nei termini regolamentari.

**- Art. 49 -
(Presentazione di curricula)**

1. Ogniqualevolta il Consiglio debba eleggere o designare una persona in organismi per i quali è sua competenza la nomina o la designazione, le candidature sono corredate da un curriculum che viene depositato presso il Presidente del Consiglio almeno 48 ore prima della seduta nella quale la nomina deve aver luogo.
2. Il precedente comma non si applica quando i candidati siano consiglieri o assessori comunali salvo che non sia espressamente richiesto dalla legge o dagli statuti degli organismi di riferimento.

**- Art. 50 -
(Maggioranza dei votanti)**

1. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. Qualora i votanti siano in numero dispari e salva diversa esplicita previsione, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta metà.

**- Art. 51 -
(Esito delle votazioni)**

1. terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.

**- Art. 52 -
(Segretario Generale)**

1. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.
2. Il Segretario Generale tiene nota dei consiglieri presenti e degli assenti all'appello e di coloro che sono sopraggiunti o che si sono allontanati nel corso della seduta consiliare. Annota i voti riportati da ciascuna proposta e redige i verbali delle riunioni.
3. Il Presidente del Consiglio può invitare il Segretario Generale a dare chiarimenti e pareri di legittimità sugli argomenti in discussione.
4. Presso il Segretario Generale sono depositate a cura dei consiglieri, le interpellanze, le interrogazioni, le mozioni, le domande di attualità formulate per iscritto dai consiglieri stessi e che devono essere indirizzate al Sindaco

5. Nei casi in cui il Segretario Comunale abbia un interesse personale o di propri congiunti è sostituito da un consigliere com.le scelto dal Consiglio Comunale onde poter deliberare sopra quel determinato oggetto.

- Art. 53 -

(Processi verbali delle deliberazioni)

1. I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono stesi a cura del Segretario Generale e, oltre alla indicazione dei consiglieri presenti e assenti, debbono contenere i punti principali della discussione e il nome di coloro che prendono parte alla discussione.
2. Per il testo della discussione si fa riferimento esclusivo alla registrazione depositata in archivio mentre nella stesura degli atti deliberativi si segue, per gli interventi dei Consiglieri, la procedura degli “omissis”.
3. In ogni caso non è ammesso richiedere l’integrale verbalizzazione di interventi se essi non siano contestualmente proposti in forma scritta a cura del consigliere interessato e presentati seduta stante al Segretario Generale che ne verifica la corrispondenza con quanto definitivamente letto in Consiglio comunale.

- Art. 54 -

(Approvazione dei verbali)

1. Se nessun consigliere muove osservazioni sul verbale, esso viene sottoposto al voto del Consiglio, senza discussione e né dichiarazione di voto.
2. Eventuali rettifiche sono presentate esclusivamente per iscritto al Presidente del Consiglio prima dell’inizio della seduta in cui il verbale è sottoposto all’approvazione.
3. Durante la discussione delle rettifiche non è mai consentito ritornare con discussioni sui contenuti di quanto già deliberato.

TITOLO VI

INDIRIZZO, CONTROLLO, PROCEDURE SPECIALI

- Art. 55 -

(Domande di attualità)

1. Ciascun consigliere può formulare domande di attualità su fatti sopravvenuti alla data dell’avviso di convocazione del Consiglio Comunale, e che interessano il Comune di Asiago.
2. Le domande di attualità debbono essere formulate per iscritto, in forma sintetica e non possono superare le 10 righe dattiloscritte. Esse debbono essere consegnate al Presidente del Consiglio comunale almeno 4 ore prima dell’apertura della seduta.
3. Sull’ammissibilità delle domande di attualità decide seduta stante il Presidente del Consiglio Comunale.

4. Il Presidente del Consiglio da lettura delle domande d'attualità pervenutagli nei termini di cui al comma precedente e da la parola al Sindaco o all'assessore interessato per la formulazione della risposta per la quale non si potrà superare il termine di 15 (quindici) minuti primi.
5. Se non sia possibile per qualsivoglia ragione rispondere alla domanda di attualità, il proponente può trasformarla in interrogazione o in interpellanza seduta stante. Essa verrà inserita nell'elenco allegato all'Ordine del Giorno della prima convocazione utile del Consiglio comunale successivo.
6. In ciascuna sessione del Consigli comunale, il tempo massimo complessivamente destinato alle domande di attualità e alle successive risposte, non può eccedere i 30 (trenta) minuti primi.
7. Alle risposte sulle domande di attualità non è ammessa alcuna replica.

**- Art. 56 -
(Interrogazioni)**

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.

**- Art. 57 -
(Interpellanze)**

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta su questioni di particolare rilievo per l'Amministrazione comunale.

**- Art. 58 -
(Disposizioni comuni a interrogazioni ed interpellanze)**

1. Il consigliere interrogante o interpellante può chiedere che all'interrogazione o all'interpellanza sia data risposta scritta. In tal caso il Sindaco dovrà depositare la risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento, presso il Segretario Generale.
2. In ciascuna seduta del Consiglio comunale, il tempo complessivo destinato alle interrogazioni non può eccedere i 30 minuti primi. Con il consenso dell'interessato, alle interrogazioni e alle interpellanze non trattate viene data risposta scritta, o se il consigliere lo richiede, in Commissione. In caso diverso, ad esse viene data risposta nelle sedute successive.
3. Quando il Sindaco riconosce che una interrogazione o un'interpellanza ovvero una domanda di attualità, riveste carattere d'urgenza, può comunque rispondere anche in deroga ai limiti stabiliti con il presente articolo.
4. Qualora l'interpellante o l'interrogante sia assente ingiustificato, l'interrogazione o l'interpellanza viene dichiarata decaduta. Qualora esse siano sottoscritte da più di un consigliere, ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.
5. Il Presidente del Consiglio da lettura delle interrogazioni o delle interpellanze. Al termine invita il Sindaco o l'assessore competente a fornire la risposta entro il termine massimo di 5 minuti. Conclusa la risposta, il consigliere interrogante o interpellante può dichiararsi

soddisfatto oppure insoddisfatto senza alcun commento. In ogni caso i componenti della Giunta hanno la parola per ultimi.

6. Non è ammesso presentare e/o reiterare interrogazioni ed/o interpellanze aventi il medesimo oggetto e/o inerenti le medesime questioni ovvero le medesime finalità alle quali sia stata già data risposta in qualsivoglia forma, salvo non sia trascorso un congruo termine temporale, comunque non inferiore a sei mesi, dalla data delle risposte. Non è ammesso altresì modificare in interrogazione una interpellanza o viceversa, aventi il medesimo oggetto ovvero la medesima finalità se non siano trascorsi almeno mesi sei dalla risposta resa in qualsivoglia forma. Sull'ammissibilità dell'interrogazione o dell'interpellanza con riferimento al profilo di cui al presente comma, decide il Presidente del Consiglio prima della risposta.
7. Le interrogazioni e le interpellanze nonché le domande di attualità per loro natura non costituiscono argomento dell'ordine del Giorno. Sono perciò sottratte alla discussione e alle disposizioni sulla validità delle sedute consiliare. Esse non danno mai luogo a deliberazioni del Consiglio.

**- Art. 59 -
(Mozioni)**

1. La mozione consiste in una proposta motivata volta a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento, o a fornire una indicazione al Sindaco sui criteri da seguire per risolvere determinate questioni di competenza del Comune, ovvero a manifestare un concreto giudizio sulla condotta o sull'azione dello stesso Sindaco o della Giunta rispetto ad uno specifico argomento.
2. La mozione può riguardare esclusivamente argomenti riguardanti le finalità statutarie del Comune o comunque aventi carattere politico.

**- Art. 60 -
(Modalità di presentazione delle Mozioni)**

1. Nella stessa seduta non può essere discussa più di una mozione presentata dal medesimo Gruppo consiliare.
2. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti un analogo oggetto può essere unificato su proposta del Presidente del Consiglio.
3. Per la presentazione, lo svolgimento del dibattito e la replica sulle Mozioni, ogni Gruppo consiliare dispone di un tempo pari alla metà di quello stabilito dall'art. 38 del presente regolamento; il Sindaco può intervenire per esporre la posizione della Giunta per non più di 5 minuti e quindi il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la mozione.
4. Non può essere riproposta una stessa mozione, ovvero una mozione avente sostanzialmente la medesima finalità, sulla quale si sia già espresso il Consiglio Comunale se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla pronuncia del Consiglio.
5. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche agli ordini del Giorno.

**- Art. 61 -
(Istanze, petizioni, proposte)**

1. La procedura per la presentazione di istanze, petizioni, proposte al Consiglio sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento sugli Istituti di partecipazione.

- Art. 62 -

(Esame del bilancio e del conto consuntivo)

1. Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo organizza il dibattito sulle relazioni individuando i soggetti ammessi ad illustrare direttamente al Consiglio.
2. La documentazione relativa al bilancio e al conto consuntivo viene messa a disposizione del Consiglio almeno 20 giorni prima della seduta.
3. Gli emendamenti al Bilancio e al Conto consuntivo possono essere presentati dai consiglieri comunali, non dopo il quinto giorno antecedente la seduta, escludendo dal computo le festività. Gli emendamenti pervenuti successivamente sono comunque inammissibili.

- Art. 63 -

(Deposito di rapporti)

1. Le relazioni degli organi di amministrazione degli enti strumentali sono comunicate alla Commissione consiliare competente per le opportune valutazioni.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 64 -

(Firmatari di testi)

1. Quando non sia altrimenti stabilito, agli effetti della discussione viene considerato solo il primo tra i firmatari di ogni testo, che sia presente quando detto testo è in discussione.

- Art. 65 -

(Assistenza nella presentazione delle proposte e nello svolgimento dell'attività consiliare)

1. I Consiglieri che intendono presentare una proposta di deliberazione formulano un'istanza scritta di assistenza al Presidente del Consiglio il quale, d'intesa con il Sindaco entro 15 giorni designerà l'esperto che dovrà prestare assistenza.
2. Gli oneri tutti sostenuti dal Comune per l'assistenza ai Consiglieri sono quantificati dal Segretario Generale e il loro ammontare è detratto dal budget assegnato al gruppo consiliare di appartenenza, ove attribuito.

- Art. 66 -

(Casi non disciplinati)

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, non disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, decide il Presidente del Consiglio comunale.

TITOLO VIII DOTAZIONE FINANZIARIA

- Art. 67 - (Autonomia organizzativa e di funzionamento)

1. Ai gruppi consiliari è riconosciuta autonomia organizzativa e di funzionamento.
2. Per l'esercizio delle loro funzioni, e tenuto conto della consistenza numerica degli stessi, il Consiglio comunale in sede di formazione del Bilancio di previsione può costituire un apposito fondo.

- Art. 68 - (Spese imputabili al fondo)

1. Il Fondo di cui al precedente articolo può essere utilizzato dai Gruppi esclusivamente per le seguenti spese: partecipazione dei consiglieri a corsi di formazione nelle materie di interesse del Comune; pagamento degli spazi destinati al Gruppo nell'ambito del Notiziario del Consiglio comunale ove attivato; spese di consulenza interna ove attivata. E' in particolare escluso l'impiego del Fondo per attività di propaganda durante periodo di elezione e referendari.
2. Della corretta utilizzazione del Fondo risponde il Capogruppo assegnatario del budget o il Presidente del Consiglio in forma personale ed in quantità di agente contabile del Comune.

- Art. 69 - (Ripartizione del Fondo)

1. Il Fondo è così ripartito:
 - a) il 20% è assegnato al Presidente del Consiglio per spese di interesse di tutto il Consiglio comunale.
 - b) l'80% è assegnato ai Gruppi in proporzione alla consistenza numerica di ciascun Gruppo per spese di interesse dei singoli Gruppi.
2. Non si fa luogo all'erogazione del Fondo ai gruppi che non designano i propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari, ovvero che non rispettano i tempi di designazione e di surroga stabiliti dal presente regolamento.
3. Il Fondo viene ridotto del 50% se un consigliere non aderisce ad almeno una delle Commissioni consiliari.
4. Il Fondo da assegnare ai Gruppi sarà ridotto del 30% se le assenze cumulate nell'anno precedente dai consiglieri di ogni singolo gruppo sono uguali o superiori al 30% delle sedute complessive cui sono tenuti a partecipare. Sono escluse le assenze dovute a malattie o gravi motivi familiari adeguatamente giustificati.
5. Le somme non assegnate sono attribuite agli altri Gruppi in proporzione alla consistenza numerica di ciascun Gruppo.

- Art. 70 -
(Liquidazione delle spese)

1. Ogni gruppo presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale il programma di spesa per l'anno di riferimento e ciò non oltre il 30.4 di ogni anno.
2. Il Presidente del Consiglio comunale presenta il proprio programma di spesa all'Ufficio di Presidenza entro il termine sopra indicato.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale valuta i Programmi e li approva se le spese previste sono conformi a quelle ammesse dal presente regolamento. Lo trasmette al responsabile finanziario del Comune che provvede a liquidare le quote assegnate ad ogni capogruppo.

- Art. 71 -
(Rendiconto)

1. Ogni capogruppo e il Presidente del Consiglio comunale per la sua quota, sono tenuti a presentare al Servizio Economico Finanziario del Comune entro il 31.12 di ogni anno, il rendiconto sull'impiego del fondo ricevuto nell'anno in corso, corredato dei necessari giustificativi di spesa.
2. In caso di anticipazione del fondo, l'eventuale avanzo della gestione deve essere versato alle casse comunali entro il medesimo termine del 31.12 di ogni anno a cura del Capogruppo e del Presidente del Consiglio Comunale, ognuno per quanto di propria competenza.
3. In caso di mancata presentazione del rendiconto o della mancata restituzione delle somme avanzate, verrà sospesa l'erogazione del fondo al relativo gruppo o al Presidente del Consiglio comunale, e ciò sino alla regolarizzazione.
4. Laddove non si proceda all'anticipazione su decisione del Consiglio comunale all'atto della costituzione del fondo in sede di bilancio, i competenti uffici, accertata la regolarità delle spese e dei giustificativi presentati, liquidano le spettanze nei limiti massimi stabiliti e dedotte le penalità stabilite con l'art. 69 precedente.

TITOLO IX
NORME TREANSITORIE E FINALI

- Art. 72 -
(Abrogazione)

1. Con il presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme contenute nel precedente regolamento del Consiglio Comunale.

- Art. 73 -
(Applicazione del regolamento entrata in vigore)

1. Il presente regolamento si applica alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo comunale.

3. Sino all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, tutte le funzioni e le prerogative ad essi attribuite dal presente regolamento, sono svolte rispettivamente dal Sindaco e dal Vicesindaco.
4. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Capigruppo in carica debbono designare i nominativi dei consiglieri appartenenti al proprio gruppo che si propone in qualità di componenti delle Commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 9, comunicandoli in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale tramite deposito presso la Segreteria generale del Comune.

- Art. 74 -
(Norme di salvaguardia)

1. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate da qualsiasi altra norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi europei, nazionali e regionali.
2. In tali evenienze, in attesa del formale adeguamento del presente regolamento, si applicano le norme europee, nazionali e regionali sopravvenute.